



Il Presidente

OMISSIS

Fascicolo URAV 2825/2025

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di OMISSIS in materia di conflitto di interessi. (rif. prot. Anac 91053 del 18.06.2025)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all’Autorità di esprimere un parere in ordine alla sussistenza di conflitto di interessi (ex art. 16 d.lgs.36/2023) nella procedura di adesione del Comune di OMISSIS alla OMISSIS - si rappresenta quanto segue.

Si precisa innanzitutto che non rientra nelle competenze dell’Autorità la valutazione del merito di tale decisione, sul paventato conflitto di interesse del sindaco si effettuano le considerazioni che seguono.

In primo luogo, rileva che la delibera con cui il Comune di OMISSIS ha assunto la qualifica di “partecipante” della Fondazione OMISSIS risulta approvata dal Consiglio Comunale all’unanimità. Nella suddetta delibera è stata altresì disposta l’autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 con il Comune di OMISSIS.

L'accordo di cooperazione ex art. 15 l. 241/90, come noto, è uno strumento che formalizza il rapporto tra pubbliche amministrazioni, le quali disciplinano lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune non deducibili in contratti d’appalto.

Pertanto, l’art. 16 d.lgs.36/2023, richiamato nella richiesta di parere, non sembra trovare applicazione nel caso di specie. Infatti, il citato articolo si riferisce al conflitto di interesse che può verificarsi nel momento in cui un soggetto, coinvolto nella selezione o esecuzione dei contratti o concessioni, vada ad influenzarne il risultato o la gestione a causa di un proprio interesse economico,



finanziario o personale, minando la sua imparzialità in fase di gara o di esecuzione contrattuale.

Il comma 2 dell'art. 16 prevede poi espressamente che, in coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la minaccia all'imparzialità e all'indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base dei presupposti specifici e documentati.

Il caso di specie non riguarda una procedura di aggiudicazione di un contratto pubblico, ma un accordo di cooperazione ex art. 15 l. n. 241/90, rispetto al quale comunque non risultano – dall'analisi delle contestazioni effettuate durante l'approvazione della Delibera sopra richiamata - elementi concreti, specifici ed attuali che possano portare ad affermare la sussistenza di un conflitto di interessi del Sindaco con riferimento al citato art. 16.

Quanto, invece, alla più generale ipotesi di conflitto di interesse del Sindaco per motivi di parentela, si precisa quanto segue.

Nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di "conflitto di interessi", né una norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie. Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto (cfr. PNA 2019).

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento sul conflitto di interessi si richiama l'art. 6-bis della legge 241/1990 che così stabilisce *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Una declinazione del medesimo principio è contenuta negli artt. 6 e 7 del d.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* che prevede l'astensione del dipendente dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi



parenti (..) e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

L'applicazione delle citate norme del d.P.R. tuttavia, è destinata ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché a consulenti, collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'ente pubblico. Sono, pertanto, esclusi i componenti degli organi d'indirizzo politico, per i quali il conflitto d'interesse è specificamente disciplinato dall'art. 78, commi 1 e 2, d.lgs. n. 267/2000.

Tale disposizione prevede:

- al comma 1 che *"Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione (...)"*

- al comma 2 che *"(..)devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado".*

La giurisprudenza ha rinvenuto un dovere di astensione in capo all'amministratore pubblico nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693).

Nel caso di specie, ferma restando la competenza dell'amministrazione per ogni accertamento nel merito, non sembra ravvisarsi tale correlazione immediata e diretta. Ciò in quanto il semplice rapporto di parentela che lega il sindaco del Comune di OMISSIS al socio di una società che ha rapporti commerciali con un'altra società partecipata della Fondazione OMISSIS (cui partecipa anche il Comune di OMISSIS), non è sufficiente, da solo, a configurare un'ipotesi di conflitto sostanziale tale da richiedere l'astensione del Sindaco da ogni decisione che riguardi la Fondazione. Naturalmente, il Sindaco dovrà astenersi da ogni eventuale decisione che riguardi specificamente la società di cui il figlio è socio.

Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000, che impone agli amministratori di improntare il proprio comportamento, nell'esercizio delle funzioni, all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.



Posto tutto quanto sopra, con l'occasione si ritiene opportuno ribadire alcune indicazioni già fornite dall'Autorità (cfr. Atto del Presidente del 26 marzo 2024 - fasc.1225.2024) per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d'interesse degli amministratori locali.

Invero, nonostante questi ultimi non siano vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al d.P.R. n. 62/2013 né a quello adottato dall'amministrazione e rivolto ai dipendenti, ciò non esclude la possibilità che i componenti dell'organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno da rendere all'atto del conferimento dell'incarico, in cui, ad esempio, diano atto della partecipazione ad associazioni ed organizzazioni nonché della titolarità di interessi propri, del coniuge, di parenti o affini (artt. 5 e 6 d.P.R. n. 62/2013).

Tali doveri di comunicazione potrebbero essere anche formalizzati nell'ambito di un codice di condotta ad hoc, indirizzato ai soli componenti dell'organo di indirizzo politico dell'ente. L'efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo, legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d'interessi e sul conseguente obbligo di astensione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

*Firmato digitalmente*